

AGEVOLAZIONI

Operazioni di aggregazione societaria: trasformazione in credito di imposta delle DTA

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 1, commi da 233 a 243, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una disciplina agevolativa che consente la **trasformazione in credito d'imposta delle DTA** (*deferred tax asset*) in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate attraverso **operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti**, approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti o del conferente, **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Lo scopo di tale disposizione, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio, è quello di **incentivare i processi di aggregazione** tra imprese per ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, che si presenta particolarmente rilevante in Italia rispetto agli altri Paesi.

L'agevolazione consiste in particolare nella possibilità, consentita al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, di **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate**, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle seguenti fattispecie:

- **perdite fiscali** maturate fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzate;
- **importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto** (eccedenza Ace) maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto o trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Il **comma 234** dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2021 prevede inoltre che la trasformazione in credito di imposta avviene:

- **per un quarto**, alla data di efficacia giuridica delle operazioni agevolate;
- **per i restanti tre quarti**, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle stesse;

e trova come **ammontare massimo** complessivo il **2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti** alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'[articolo 2501-quater cod. civ.](#), senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Dal tenore della norma si evince che la disciplina trova applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che **coinvolgano più di due soggetti**. A tal proposito il **comma 240** stabilisce che *indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.*

Questa disposizione impone quindi da un lato che il soggetto risultante o beneficiario dell'operazione possa applicare **una sola volta le previsioni normative** in esame e, dall'altro, specifica che questo accade **indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate**. Di conseguenza ammette implicitamente che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d'imposta possa essere applicata in presenza di **più operazioni societarie a cui partecipino più soggetti**.

Come chiarito dalla recente [risoluzione 57/E/2021](#), del **7 settembre** scorso, la disposizione va letta tenendo conto che il rispetto del vincolo di applicazione di una sola volta della disciplina da parte del soggetto risultante o beneficiario dell'operazione e la possibilità di fruire della stessa anche nel caso di più operazioni distinte, comporta che il limite imposto dalla disposizione abbia a riferimento proprio **gli attivi dei soggetti partecipanti che quindi possono partecipare una sola volta alla quantificazione del beneficio**.

Il **comma 240** va quindi interpretato nel senso che, *indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio concesso dalla disciplina si debba quantificare considerando le operazioni come un'operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili. In quest'ottica, la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un **effetto moltiplicativo del beneficio fiscale** sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di **più operazioni**, l'attivo dello stesso soggetto **non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA**.*

La disciplina agevolativa è pertanto applicabile anche a **più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021**, fermo restando che **ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto**: se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un'operazione successiva.